

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>Seguito dell'esame dello stato della finanza locale in Italia . . . . .</i>	Pag. 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente . . . . .</i>	» 3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente . . . . .</i>	» 4
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente . . . . .</i>	» 6
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente . . . . .</i>	» 8
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente . . . . .</i>	» 9
<i>In sede legislativa . . . . .</i>	» 10
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente . . . . .</i>	» 11
CONVOCAZIONI . . . . .	» 16

### AFFARI INTERNI (II)

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1967, ORE 16. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Interviene il Ministro del bilancio, Pieraccini.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA FINANZA LOCALE IN ITALIA.

Il Presidente Sullo, in via preliminare, esprime rammarico perché, in Assemblea, in occasione della discussione del programma economico, sono state prospettate alcune interpretazioni sugli interventi dei Ministri Co-

lombo, Taviani e Preti rese nella Commissione interni, che egli giudica unilaterali e non rispondenti, oggettivamente, alle dichiarazioni verbalizzate dai Ministri. In particolare, esclude che i Ministri abbiano inteso condannare — nel loro complesso — tutti gli amministratori locali.

I Ministri hanno solo richiamato l'attenzione, accanto ad elementi di squilibrio provenienti da fattori esterni, su alcuni aspetti patologici di amministrazione degli enti locali, non generalizzabili.

I deputati Minio e Botta fanno presente che i loro rilievi si riferivano essenzialmente a dichiarazioni fatte da Ministri in sede diversa dalla Commissione e che sono state ampiamente riprese e divulgate dalla stampa.

Segue, quindi, a conclusione degli interventi dei Ministri, l'esposizione del Ministro del bilancio Pieraccini, il quale nell'esaminare la situazione finanziaria degli Enti autarchici territoriali ritiene di dover innanzitutto distinguere la situazione delle province da quelle dei comuni, sia per ragioni inerenti alle funzioni diverse per quantità e qualità svolte dai due enti sia in relazione al diverso peso economico di essi.

Infatti le Province assorbono (secondo i dati relativi al movimento di cassa del 1965) in media circa: il 19 per cento della spesa di parte corrente degli Enti territoriali attualmente esistenti; il 19 per cento della spesa in conto capitale, depurata da estinzioni di debiti; il 20 per cento delle entrate correnti; il 17 per cento dell'indebitamento annuo. Il loro disavanzo rappresenta il 7,5 per cento del disavanzo complessivo degli Enti territoriali, e il 15 per cento del disavanzo economico.

Per i comuni invece, le dette percentuali risultano mutate nelle proporzioni interne. Infatti la spesa di parte corrente assorbe il 75

per cento delle spese correnti di tutti gli Enti territoriali, mentre quelle in conto capitale ammontano al 70 per cento. I comuni hanno, cioè, un bilancio proporzionalmente più gravato di spese correnti che non le provincie; queste infatti effettuano proporzionalmente più interventi in investimenti, malgrado i maggiori compiti assegnati ai comuni per dotazioni infrastrutturali.

Anche per quanto riguarda l'indebitamento rispetto alle entrate correnti, risulta che le provincie ricorrono meno al primo. Infatti le percentuali sul totale delle entrate correnti e dell'indebitamento degli Enti territoriali risultano rispettivamente 17 e 20 per le provincie e 83 e 69 per i comuni.

In questo quadro occorre tenere specialmente presente che i sei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti (Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, Palermo) rappresentano il 38,8 per cento della spesa complessiva di tutti i comuni; il 33 per cento delle entrate esclusa l'accensione debiti; ben lire 70,5 per cento dell'indebitamento annuo.

È ancora interessante notare in che misura l'ammortamento dei debiti incide sulla spesa complessiva.

Per quanto riguarda le provincie, l'estinzione dei debiti assorbe il 3 per cento circa della spesa complessiva di esse; per i comuni in complesso, il 4,5 per cento della spesa complessiva; per i comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti quasi il 10,4 per cento della spesa complessiva degli Enti territoriali, pari all'89,5 per cento delle estinzioni complessive di tutti i comuni.

La situazione debitoria è quindi particolarmente gravosa per questi comuni.

Ciò induce a pensare che i compiti assegnati ai Comuni esorbitano dalla possibilità di svolgerli nelle dimensioni in cui essi sono costretti ad operare e ancora più di svolgerli in condizioni di efficienza.

Esiste, infine, una situazione diversa tra Comuni del Mezzogiorno e quelli delle altre aree. Infatti soltanto nel Mezzogiorno i Comuni fino a 50 mila abitanti versano, nel complesso, in una grave situazione finanziaria, pur avendo una spesa *pro-capite* inferiore a quella dei Comuni con la stessa popolazione delle altre Regioni.

Questa diversità di situazioni richiede evidentemente diversità di interventi, sia finanziari, sia di funzioni e di compiti, sia infine di assetto circoscrizionale e amministrativo. Non si può continuare a considerare alla stessa stregua un comune con 1.000 abitanti e città

come Roma e Milano; i problemi sono diversi e diverse le necessità di interventi.

Le attuali dimensioni comunali non rispondono più in molti casi alle esigenze della vita moderna e non consentono di svolgere gli interventi in maniera la più efficiente possibile. L'operare in ristrette dimensioni per certi compiti e funzioni significa certamente perdita di produttività o, se si preferisce, elevare il costo senza elevare il beneficio.

L'intervento prioritario in materia di finanza locale consiste, a suo giudizio, nella revisione della attuale distribuzione dei compiti e di funzioni. Occorre riportare a livello provinciale quelle funzioni che possono essere svolte, con efficacia e con maggiore rispondenza a criteri di efficienza, su dimensioni territoriali maggiori di quelle degli attuali Comuni. Nel fare quest'opera di revisione occorre considerare alcuni compiti attualmente attribuiti ai Comuni e per i quali questi non esercitano la loro autonomia in quanto la funzione è propria dello Stato; per questi compiti occorre che lo Stato si assuma tutto l'onere finanziario. Il principio della contribuzione della collettività locale a funzioni generali statali non è oggi più valido; se le funzioni e le relative responsabilità sono dello Stato è giusto che esso si accoli anche il totale onere finanziario.

Ha voluto indicare in una ristrutturazione per un verso territoriale-amministrativa e per un altro funzionale la condizione prima per riportare la finanza locale a situazioni fisiologiche perché solo dopo aver effettuato questa revisione si può affrontare con visione completa il problema finanziario degli Enti locali.

Il Programma 1966-70 si è posto il problema della revisione delle funzioni e delle circoscrizioni. Ed è nell'ambito di questa prospettiva che sono state indicate le altre soluzioni sia in materia di entrate che di spesa.

Per quanto riguarda il problema delle risorse finanziarie da attribuire agli Enti locali si dichiara d'accordo con quanto sostenuto dal Ministro delle finanze davanti a questa Commissione.

Vuole però ribadire la necessità di utilizzare l'intervento finanziario a carico del bilancio statale verso gli Enti locali non soltanto in ragione della loro importanza demografica e territoriale, ma anche e soprattutto in funzione delle esigenze di sviluppo economico, a fini perequativi.

Questo intervento perequativo risulta necessario sotto due aspetti: rispetto agli oneri unitari che crescono con il crescere delle di-

mensioni della popolazione e della sua densità sul territorio; rispetto a una diversità di situazioni economiche che condizionano la spesa attraverso una differente entità dell'entrata tributaria.

L'intervento perequativo va poi considerato in maniera diversa se si tratta di spese di gestione o di spese per investimenti. Nella parte corrente l'intervento deve perequare rispetto al reddito disponibile nel territorio provinciale o comunale e pertanto i contributi saranno generici. L'intervento sulla parte in conto capitale del bilancio deve considerare non solo la situazione del reddito ma soprattutto lo stato del patrimonio di infrastrutture civili sul territorio in maniera che esso possa essere portato ad un livello *standard* medio su tutto il territorio nazionale. Questo secondo tipo di intervento perequativo risulterà strettamente collegato al processo di programmazione e richiederà contributi specifici a fronte di ciascun intervento. È giusto quindi che si formulino piani pluriennali dei fabbisogni infrastrutturali da parte degli Enti locali, che dovranno confluire nei piani regionali che i Comitati regionali per la programmazione economica stanno preparando.

Esamina quindi il problema del consolidamento dell'attuale situazione debitoria degli Enti territoriali, la quale, com'è noto, ammonta (al 1° gennaio 1966) a 4.217 miliardi per i comuni e a 866 miliardi per le province, per un totale di 5.083 miliardi. Tale situazione è dovuta a mutui accesi per copertura dei disavanzi economici relativamente: al 40 per cento (1.690 miliardi) per i comuni; al 4 per cento (36 miliardi) per le province; al 35 per cento (2.052 miliardi) per il complesso. Al fine di affrontare questa situazione il Piano prevede una azione immediata da svolgere attraverso l'attribuzione da parte dello Stato di particolari contributi (nell'ambito delle disponibilità del bilancio statale) a province e comuni che formulino dei piani pluriennali di medio periodo per il risanamento dei propri bilanci. Ma la situazione debitoria per alcuni grandi comuni è tale che difficilmente potrà valere per essi questo tipo di intervento; in questo caso si metterà allo studio la possibilità di consolidare tale debito in forme finanziarie corrette e che non riportino aggravii insopportabili sui bilanci di questi comuni.

Ritiene inoltre che bisognerà attuare delle misure tese ad attenuare il costo dei mutui per opere pubbliche e per investimenti degli Enti locali; questo sarà possibile nei limiti in cui la Cassa depositi e prestiti potrà essere posta in condizione di destinare in crescente

misura le proprie risorse finanziarie a questo fine.

Circa le aziende municipalizzate, oltre al problema di una nuova disciplina legislativa che una Commissione di studio sta affrontando, come ha annunciato il Ministro per l'interno, occorre, a suo avviso, agire in altri due sensi. Il primo, si ricollega al problema delle dimensioni in cui i servizi delle municipalizzate, e in particolare quello del trasporto, vengono svolte. A tale fine bisognerebbe operare un passaggio a dimensioni più ampie, alcuni servizi dovrebbero passare alle province; per i trasporti pubblici urbani andrebbero inoltre considerate le possibilità di legami e connessioni con i trasporti pubblici extra-urbani vicinali e in alcuni casi con le stesse ferrovie dello Stato.

Vi è però un problema di riorganizzazione interna alle aziende affinché esse possano avere un maggiore grado di produttività, che attualmente è molto basso. Tali aziende dovrebbero pertanto predisporre piani di riorganizzazione generale, dei servizi come del personale, tesi alla riduzione dei costi. Sulla base di tali piani si potrebbe effettuare una particolare politica di finanziamento con agevolazioni tributarie, ove e in quanto possibile, e con particolari contributi statali ove fossero necessari maggiori investimenti per aumentarne la produttività e la efficienza.

Sulla esposizione del Ministro intervengono per chiarimenti o porre quesiti i deputati Gagliardi, Botta, Mattarelli, Borsari, Miotti Carli Amalia, Raffaelli e Bisantis.

A tutti replica il Ministro Pieraccini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,10.

## GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1967, ORE 9,20. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 » (*Parere alla IX Commissione*) (3669).

La Commissione prosegue nell'esame per il parere alla Commissione lavori pubblici ed interviene il relatore Mannironi che inizia ad illustrare uno schema di parere.

Dopo l'esame di alcuni punti relativi agli articoli 1 e 2 del disegno di legge e ad alcune considerazioni di carattere generale ed interventi dei deputati Tenaglia, Guidi, Lucifredi, Galdo, ed il Sottosegretario di Stato, Misasi, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1967, ORE 9,10. — *Presidenza del Vicepresidente CURTI AURELIO.* — Intervengono per il Governo il Ministro delle partecipazioni statali Bo ed i Sottosegretari di Stato per il bilancio Caron, per la difesa Guadalupi e per le partecipazioni statali Donat Cattin.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale » (*Parere alla XII Commissione*) (3442).

Corrispondendo ad una richiesta avanzata dalla Commissione, il Ministro Bo illustra il disegno di legge per la parte più direttamente connessa con il settore delle partecipazioni statali e con i compiti e l'ambito di iniziative dell'ENI in particolare.

Premette che un corretto esame del provvedimento può essere fatto solo richiamandosi ai lineamenti della politica del Governo nel settore degli idrocarburi e alla situazione del mercato nazionale e internazionale delle fonti di energia. Le innovazioni, copiosamente inserite nel disegno di legge, e la diversa regolamentazione della materia, debbono quindi considerarsi non una inversione di tendenza nella politica governativa, ma un logico adattamento alle mutate condizioni del mercato interno ed estero, nonché allo sviluppo intervenuto nell'ultimo decennio dell'attività dell'Ente di Stato operante nel settore.

Una decina di anni fa, la situazione nazionale nel settore degli idrocarburi presentava, infatti, aspetti in larga misura differenti da quelli di oggi. I consumi di idrocarburi si sono notevolmente ampliati e, verosimilmente, sono destinati ad accrescersi ulteriormente in relazione all'espansione industriale e allo sviluppo civile del Paese. La produzione interna si è, d'altro canto, accresciuta in misu-

ra trascurabile; di conseguenza, le importazioni di greggio sono fortemente aumentate e costituiscono un onere per la bilancia dei pagamenti che, solo grazie all'eccezionale espansione dell'industria nazionale di raffinazione, si è riusciti a contenere in limiti ragionevoli; in aggiunta, da qualche anno a questa parte, per far fronte ai potenziali fabbisogni del mercato, si va delineando l'esigenza di avviare un programma di importazioni anche nel settore del gas naturale. Nuovi giacimenti sono stati rinvenuti, anche per quanto riguarda il gas metano, ma non in misura tale da costituire una fonte di copertura, rispetto ai consumi complessivi di idrocarburi, di incidenza pari a quella rappresentata, dieci anni fa, dai giacimenti messi in luce nella Valle Padana. L'attività di prospezione e di ricerca nell'Italia peninsulare e nelle Isole, infine, si è ridotta notevolmente per quanto riguarda gli operatori privati, che non vedono una convenienza alla sua prosecuzione; quanto all'attività dell'ente pubblico, le prospettive di risultati soddisfacenti appaiono limitate, sempre nell'Italia peninsulare e nelle Isole, a zone relativamente circoscritte.

Il bilancio consuntivo e le prospettive circa le disponibilità interne e i fabbisogni di idrocarburi si sono dunque profondamente modificati: l'Italia non appare più un Paese dal sottosuolo di facile sfruttamento, ma un mercato che dovrà ancora dipendere pesantemente dalle importazioni, se non si riuscirà ad avviare, mediante un deciso intervento pubblico, un rilancio della ricerca nel sottosuolo nel Paese e la sua espansione ai sottosuoli marini che circondano la penisola.

Anche la situazione del mercato internazionale si è nel frattempo modificata. Nel rigido dominio egemonico delle grandi compagnie internazionali si sono aperti numerosi varchi, sia per la politica svolta da alcuni dei nuovi paesi produttori del terzo mondo, sia per l'ingresso nel mercato internazionale di nuove compagnie cosiddette « indipendenti », sia per il ruolo che giuocano in alcune circostanze le esportazioni del blocco sovietico, sia, soprattutto, per l'espansione della produzione, che ha creato equilibri più favorevoli agli acquirenti di greggio e di gas naturale.

Mentre dieci anni fa l'alternativa per l'ENI, gruppo petrolifero ancora in cerca di affermazione, era quella di lasciarsi soggiogare dalle grandi compagnie internazionali o di combattere una dura battaglia per conquistarsi uno spazio autonomo nel mercato, anche nei confini nazionali, oggi la nuova

situazione internazionale consente una maggiore articolazione della politica dell'Ente pubblico, che può vantaggiosamente utilizzare, grazie alla struttura di importante compagnia internazionale che si è gradualmente creata, i margini di trattativa e di inserimento che si sono aperti.

Il Ministro conclude dichiarando che è nella luce di queste complesse modificazioni che va valutato il disegno di legge in discussione e, nel suo interno, l'equilibrio nel quale stanno le varie componenti; tenendo presente che gli obiettivi devono essere quelli di perseguire la massima valorizzazione delle risorse nazionali, nonché la più opportuna utilizzazione dello strumento diretto di intervento pubblico creato con la legge istitutiva dell'ENI. A questi obiettivi il disegno di legge corrisponde, a suo avviso, in maniera abbastanza soddisfacente.

Alla illustrazione del Ministro Bo segue un ampio dibattito nel quale intervengono i deputati Buttè, Goehring, Anderlini, Leonardi, il relatore Galli, il Sottosegretario Donat Cattin e il Presidente Curti Aurelio, al termine del quale la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, richiamando peraltro l'attenzione della Commissione industria sulla necessità di introdurre le seguenti modifiche:

1) all'articolo 37 per configurare il disposto del primo comma come una facoltà dell'ENI e per estendere tale facoltà (operare attraverso società controllate) oltreché all'attività di prospezione di cui all'articolo 5 anche a quelle di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 6, restando altresì precisato che il controllo dell'Ente sulle società di cui al primo e secondo comma dell'articolo 37, deve implicare il possesso della maggioranza azionaria (con esclusione pertanto della formula indeterminata e inadeguata di « società collegate »);

2) all'articolo 49 deve risultare con chiarezza che la delega legislativa ivi concessa non potrà in nessun modo intaccare o diminuire la riserva di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi stabilita a favore dell'Ente di Stato nella Valle Padana e nelle altre zone individuate dalla vigente legislazione;

3) all'articolo 55 per stabilire un diritto di prelazione dell'ENI, a parità di condizioni, sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino e per i quali già si prevede una destinazione in via prioritaria al mercato nazionale.

La Commissione dà mandato di formulare il parere a un Comitato composto dai deputati

Anderlini e Maschiella e dal Relatore Galli e a quest'ultimo di illustrare il parere in sede di Commissione industria.

#### DISEGNO DI LEGGE:

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro ». (*Parere alla XIII Commissione*). (3364).

Su proposta del Relatore Buttè, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che il terzo comma dell'articolo 12 del disegno di legge risulti così modificato:

« All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per lo anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (3528).

Dopo che il Sottosegretario Guadalupi ha fornito ampie assicurazioni che gli stanziamenti dei capitoli nn. 2321 e 3085 del bilancio difesa 1967 consentono congrue riduzioni tali da fronteggiare tanto la spesa relativa agli esercizi finanziari pregressi, quanto quella a carico dell'anno finanziario in corso, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'articolo 5 del disegno di legge risulti modificato nei seguenti termini:

« All'onere di lire 42.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli nn. 2321 (lire 25 milioni) e 3085 (lire 17,5 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari

militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Parere alla VII Commissione*) (3777).

Su proposta del deputato Fabbri Francesco, che sostituisce il relatore Lezzi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Trasferimento all'Ente autonomo del porto di Napoli dei servizi d'illuminazione portuale e della pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali ». (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*). (3769).

Su proposta del Presidente Curti Aurelio, che sostituisce il relatore Biasutti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, aggiungendo la raccomandazione alla competente Commissione di merito di valutare l'opportunità e la possibilità di provvedere in via amministrativa, e non attraverso un'apposita iniziativa legislativa, alla regolamentazione della materia oggetto del disegno di legge in esame.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Ulteriore integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 ». (*Parere alla X Commissione*). (3779).

Su proposta del relatore Ghio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando peraltro alla competente Commissione di merito la opportunità che il titolo della iniziativa legislativa risulti integrato con lo esplicito riferimento alla materia concernente la legge 9 gennaio 1962, n. 1. (Norme per lo esercizio del credito navale).

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire la seconda invasatura per le navi traghetto delle ferrovie dello Stato in Golfo degli Aranci ». (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (3771).

Su proposta del Presidente Curti Aurelio, che sostituisce il relatore Biasutti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

CURTI AURELIO e ARNAUD: « Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso » (*Parere alla XI Commissione*) (2710).

Dopo un intervento del Presidente Curti Aurelio, la Commissione, preso atto del consenso degli enti locali interessati con quanto proposto dalla iniziativa legislativa, delibera di esprimere parere favorevole sulla medesima, subordinando peraltro tale parere all'accoglimento da parte della competente Commissione di merito delle seguenti modifiche: 1) aumento dell'attuale misura del contributo a carico dello Stato da 60 e 112 milioni (anziché a 180); 2) aumento dei contributi rispettivamente a carico della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino da 25 a 48 milioni (anziché a 75); 3) decorrenza dell'aumento dei citati contributi a partire dall'anno finanziario in corso (anziché dal 1965); 4) modifica della indicazione di copertura di cui all'articolo 2 della proposta di legge a fronte dell'onere dal provvedimento implicato a carico del bilancio dello Stato (52 milioni) e richiamo di una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

FAILLA ed altri: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967 » (*Parere alla X Commissione*) (3744).

Dopo che il Sottosegretario Caron ha ribadito l'impegno del Governo a ricercare idonee soluzioni ai problemi di spesa e copertura posti dall'iniziativa legislativa in esame, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente la espressione del parere in attesa che il Ministro del tesoro possa fornire dati e chiarimenti al riguardo, raccomandando la massima sollecitudine per definire tempestivamente l'iter della iniziativa legislativa in esame.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare ad altra seduta l'esame degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

**FINANZE E TESORO (VI)**

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1967, ORE 9,05. — *Presidenza del Vicepresidente SCRICCIOLO*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'Interno, Gaspari; per le finanze, Gioia.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatore FENOALTEA: « Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2561);

COVELLI: « Modifica dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (529);

DURAND DE LA PENNE: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1433);

CARRA ed altri: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1184);

BRANDI: « Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1277).

Su proposta del Relatore Zugno, che illustra le proposte in titolo, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa delle proposte medesime.

PROPOSTA DI LEGGE:

TURNATURI ed altri: « Modifiche alla tabella A, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato » (764).

Il Relatore Loreti ricorda alla Commissione come sul testo originario della proposta n. 764 la V Commissione bilancio abbia espresso parere contrario. Il Relatore preannuncia un nuovo testo del provvedimento di cui sottolinea la natura perequativa. La nuova formulazione, mantenendo fermo il principio di non estensione dei diritti casuali storici, viene incontro al diffuso stato di disagio e di agitazione delle categorie interessate perequando i criteri di corresponsione dei diritti casuali ed eliminando stridenti sperequazioni fra centro e periferia e fra branche dell'amministrazione finanziaria. Il Relatore sollecita sui preannunciati emendamenti il parere della V Commissione bilancio.

Il deputato Turnaturi si associa agli emendamenti integrativi preannunciati dal Relatore.

Il deputato Soliano concorda con il Relatore e sottolinea lo stato di disagio della categoria interessata.

Il deputato Zugno sottolinea come non si tratti di istituzione di nuovi diritti casuali ma di quelli « storici », regolamentati nel 1954

dopo il rinvio con messaggio da parte del Presidente della Repubblica Einaudi, e si associa alle considerazioni del Relatore.

Il deputato Bima esprime perplessità in ordine al problema dei diritti casuali, anche storici, e si augura che tutta la materia venga riformata.

Il deputato Turnaturi replica al deputato Bima sottolineando la natura perequativa del provvedimento che intende anche ovviare alle conseguenze della svalutazione monetaria.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia, ricorda lo stato di disagio dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria a causa delle stridenti sperequazioni oggi esistenti in materia di diritti casuali. Esprime parere favorevole di massima sugli emendamenti preannunciati riservandosi un più compiuto esame dopo l'acquisizione del parere della V Commissione bilancio.

La Commissione delibera quindi di trasmettere alla V Commissione bilancio il testo degli emendamenti presentati dal Relatore ed approvati in linea di massima dalla Commissione stessa.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3810);

PAJETA ed altri: « Ulteriore modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, già modificato con legge 5 maggio 1956, n. 525, relative alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (3190).

Il Relatore Zugno richiama la relazione già svolta in sede legislativa sui provvedimenti in titolo.

La Commissione assume quale testo base della discussione il disegno di legge n. 3810.

Il deputato Spagnoli ricorda come il testo della proposta 3190 rifletta le elaborazioni effettuate dall'Organo regionale sia per quanto riguarda maggiorazioni di voci che per quanto concerne aggiunte di voci nuove, fra cui particolarmente importanti quelle relative al macchinario industriale. Il sistema dei contingenti agevolati non può sostituire la zona franca; esso è un espediente che, in quanto tale, deve essere almeno il più largo possibile.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia, ribadisce che le richieste della Regione

sono state attentamente valutate dal Governo e dichiara di non potere pertanto accogliere gli emendamenti preannunciati dal deputato Spagnoli e costituiti dal testo della proposta n. 3190.

Dopo interventi dei deputati Raffaelli ed Angelino, favorevoli agli emendamenti predetti, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge n. 3810 respingendo contestualmente le modificazioni contenute nella proposta 3190 assunta quale testo di emendamenti.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera l'autorizzazione per il Relatore a riferire oralmente all'Assemblea.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro » (3256).

Il Relatore Patrini illustra il disegno di legge di delegazione in materia di revisione delle circoscrizioni tributarie territoriali. Il provvedimento determina i principi nel cui quadro dovrà essere condotta l'opera di revisione stabilendo che la soppressione di sedi e uffici avvenga nei casi in cui il costo di gestione superi dell'11 per cento il gettito o le riscossioni sempre che essi siano inferiori ai 40 milioni. Le sedi saranno mantenute quando la distanza del Comune vicinior sede di ufficio distrettuale e di registro sia superiore a 50 chilometri. Il Relatore fa presente l'opportunità che tale ultimo dato venga ridotto a 40 chilometri.

Il deputato Botta nota che 40 milioni di gettito non costituiscono un parametro razionale; più congruo sembra prendere in considerazione gli articoli e le partite a ruolo e le valutazioni di incremento presunto.

Il deputato Soliano si associa alle considerazioni del deputato Botta e sottolinea come molti servizi, specie degli uffici del registro, non possano per loro natura produrre reddito. Raccomanda al Governo un'attenta considerazione dei problemi emergenti dal trasferimento di circa 600 dipendenti della amministrazione finanziaria.

Il Presidente Scricciolo rinvia quindi a domani, alle ore 9, il seguito della discussione del disegno di legge 3256.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1967, ORE 9. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

BELCI e BOLOGNA: « Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia » (3478).

Dopo che il Presidente Alessandrini ha comunicato che la Commissione V e la Commissione X hanno espresso il rispettivo parere favorevole nei confronti del provvedimento in esame, prende la parola il Relatore Carra, il quale si ricollega alla legge 21 marzo 1958, n. 298, che, nel quadro del potenziamento e del miglioramento degli impianti marittimi e delle linee di comunicazione al servizio del porto di Trieste, prevedeva tra l'altro la costruzione della nuova linea ferroviaria di circosollazione collegante la stazione ferroviaria di Trieste Campo Marzio con la linea di Monfalcone, i relativi raccordi con Trieste Centrale e Trieste Aquilina, la costruzione di un nuovo tratto tra San Giovanni al Natisone e Redipuglia della linea Trieste-Udine-Tarvisio, nonché la costruzione nel porto di Trieste del molo VII. Ricorda le ragioni per le quali le spese originariamente preventivate per tali lavori sono successivamente risultate inferiori alle spese effettive: in particolare l'incremento dei costi nel frattempo intervenuto e una serie di imprevisti riscontrati nel corso dei lavori. Rileva come lo stanziamento proposto di 14 miliardi sia inferiore di 700 milioni al preventivo compiuto dagli organi tecnici, ma ritiene che non sia opportuno proporre un emendamento tendente a pareggiare le due cifre poiché, soprattutto, ciò ritarderebbe l'approvazione del provvedimento, tanto necessario per la città di Trieste. Conclude, perciò, esprimendo il proprio parere favorevole alla proposta di legge per sanare una situazione che ormai è divenuta insostenibile.

Interviene quindi il deputato Todros, il quale prende spunto dal provvedimento in esame per sollevare alcune critiche di tipo generale all'azione delle Ferrovie dello Stato. Rileva come gli interventi delle Ferrovie dello Stato siano per lo più improntati ad una visione settoriale dei problemi da affrontare, che tiene scarsamente conto degli enti locali e che

non si inquadra in alcun tipo di pianificazione: in particolare tali caratteristiche risultano di tutta evidenza per gli interventi sulle aree di risulta; rimprovera la lentezza con la quale vengono portati avanti i lavori (cita ad esempio la situazione di alcune linee ferroviarie liguri) e la rapida vetustà dei progetti, come risulta chiaramente per quanto si riferisce ai lavori di raddoppio della linea Paola-Battipaglia. Conclusivamente, dopo avere criticato il sistema di redigere preventivi iniziali di gran lunga inferiori alle spese effettive onde avere con maggiore facilità un'approvazione iniziale, osserva tuttavia come, data la situazione di estremo disagio nella quale versa la città di Trieste per l'interruzione dei lavori che erano stati originariamente previsti dalla legge 21 marzo 1958, n. 298, il suo gruppo non si opporrà alla proposta di legge in esame.

Il deputato Ripamonti, dopo aver fatto un sintetico quadro della situazione nell'ambito del quale critica il sistema dei preventivi ristretti ed auspica la rapidità dei lavori, esprime la propria meraviglia sul fatto che, malgrado i ripetuti inviti che questa Commissione ha rivolto al Governo a proposito della situazione di Trieste, il provvedimento oggi in esame non sia dovuto ad una iniziativa governativa bensì ad una iniziativa parlamentare. Conclude proponendo alla Commissione la richiesta di assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

Dopo un breve intervento del Presidente Alessandrini, il quale ricorda come le osservazioni vadano comunicate al Ministro dei trasporti più che al Ministro dei lavori pubblici, interviene il Sottosegretario Giglia il quale, dopo avere ricordato come in sede governativa si abbia presente l'esigenza di rinnovare l'azione dell'Azienda ferroviaria, ricorda l'urgenza del provvedimento in esame, assicura il proprio interessamento onde accertare l'effettiva congruità dello stanziamento di 14 miliardi e si dichiara d'accordo con la richiesta di assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

Dopo che la Commissione ha deliberato all'unanimità di richiedere l'assegnazione della proposta di legge in sede legislativa, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

TERRANOVA CORRADO: « Disposizioni concernenti i terreni agricoli soggetti ai piani regolatori » (1931).

Dopo che il Presidente Alessandrini ha ricordato l'iter del provvedimento che, dopo es-

sere stato inizialmente assegnato alla Commissione agricoltura in sede primaria ed alla Commissione Lavori pubblici per il parere, si trova oggi, invece, di fronte a questa Commissione in sede referente poiché rientrando nella propria competenza, il Relatore Cavallaro Francesco propone un rinvio dell'esame.

Intervengono quindi: il deputato Ripamonti, il quale insiste affinché la Commissione Agricoltura esprima il proprio parere e, allo stesso tempo, chiede che la Commissione possa prendere visione della circolare del Ministro delle finanze relativa alla legge 18 aprile 1962, n. 167; il deputato Baroni, il quale ricorda come a suo tempo fosse stato richiesto che la Commissione potesse avere a sua disposizione tutti i documenti relativi alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e la relativa giurisprudenza al riguardo; il deputato Terranova Corrado, il quale, considerato che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Agricoltura è scaduto, auspica che la Commissione proceda comunque all'esame della proposta di legge.

Il Presidente Alessandrini rinvia quindi il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

### TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1967, ORE 9. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per i trasporti e l'aviazione civile, Florena; per le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

STORTI e ARMATO: « Indennità di servizio al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni applicato ai centri elettronici e meccanografici » (3267).

Su richiesta del Sottosegretario Mazza, l'esame è rinviato ad altra seduta.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori LOMBARDI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3788).

Dopo la illustrazione favorevole del Relatore Cavallaro Nicola e su sua proposta, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere che la proposta di legge le venga deferita in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

BELCI e BOLOGNA: « Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia. (*Parere alla IX Commissione*) (3478).

Su proposta del Relatore Fortini, il quale illustra favorevolmente il provvedimento, e dopo interventi, altrettanto favorevoli, dei deputati Franco Raffaele (il quale, per altro, prospetta l'opportunità della concentrazione della spesa in un minor numero di esercizi), Belci e Fabbri Riccardo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

BELCI e BOLOGNA: « Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste » (*Parere alla IX Commissione*) (3479).

Su proposta del Relatore Cavallaro Nicola, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

In fine di seduta il Presidente fa gli auguri di Pasqua ai componenti della Commissione e ai membri del Governo; il Ministro Natali e il Sottosegretario Mazza, mentre ricambiano gli auguri, danno atto alla Commissione della notevole mole di lavoro da essa svolto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO*. — Intervengono il Ministro della marina mercantile, Natali e il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Florena.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni » (3707).

La Commissione conclude la discussione del provvedimento, iniziata nella seduta del 2 marzo, con l'esame dell'articolo 2, il quale — su proposta del Relatore Amodio e dopo interventi del deputato Franco Raffaele, del

Ministro Natali e del Presidente — è approvato nella seguente nuova formulazione.

« Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, nonché da passeggeri e miste e di navi da pesca oceanica che nell'anno di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 risultino costruite da almeno quindici anni ed iscritte da almeno cinque anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della navigazione, che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità a scafo metallico possono essere concessi i benefici nella misura, condizioni e modalità di cui alle presenti disposizioni. Si prescinde dalla data di costruzione ove vengano demolite navi che abbiano subito avarie superiori al 50 per cento del valore commerciale di mercato della nave, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile.

Le navi in possesso dei requisiti di cui al primo comma, la cui iscrizione sia posteriore al 1° gennaio 1962 possono fruire dei benefici della presente legge, purché alla data di inizio della demolizione siano state complessivamente in esercizio per almeno cinque anni sotto bandiera italiana a meno che il difetto di tale ultima condizione sia dovuto a sinistro.

Per aver titolo ai benefici previsti dalle presenti disposizioni i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 50 per cento di quello da demolire.

La demolizione del naviglio vetusto e la commessa del nuovo naviglio devono essere ritenute conformi agli interessi della economia nazionale a giudizio del Ministero della marina mercantile ».

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato, con l'astensione dei deputati del gruppo comunista.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ulteriore integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 » (3779).

Dopo la illustrazione favorevole del deputato Belci (il quale sostituisce il Relatore Sinisio, impedito) ed interventi dei deputati Franco Raffaele (il quale dichiara che il suo gruppo si riserva di approfondire il problema cantieristico in sede di esame del disegno di legge relativo alle provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale, attualmente all'esame del Senato), Veronesi, del Ministro Natali e del Presidente, la Commissione ap-

prova i due articoli del disegno di legge; approva anche il seguente articolo aggiuntivo, proposto dal Relatore: « Il Comitato che sovraintende alla gestione delle operazioni relative alla assicurazione dei crediti all'esportazione è integrato con un rappresentante del Ministero della marina mercantile »; approva, infine, la seguente nuova formulazione del titolo: « Ulteriore integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale ».

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato, con l'astensione dei deputati del gruppo comunista.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Stanziamento di 260 milioni per l'esecuzione di lavori urgenti sulle ferrovie Sangritana, Alcantara-Randazzo, Motta Sant'Anastasia-Regalbuto e Circumetnea » (3444).

Dopo la illustrazione favorevole del Relatore Mancini Antonio, la Commissione approva i due articoli del disegno di legge: l'articolo 2 è approvato senza modificazioni; l'articolo 1, invece, su proposta della V Commissione (Bilancio), è modificato nel senso di iscrivere il previsto stanziamento di 260 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1967, anziché per il 1966.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto il disegno di legge e lo approva.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Fabbri Riccardo sollecita la discussione della sua proposta di legge: « Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (3719); il Presidente precisa che si è ancora in attesa delle determinazioni della Presidenza della Camera sulla richiesta di deferimento del progetto di legge in sede legislativa (deliberata dalla Commissione, in sede referente, il 2 marzo).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

#### IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (*Parere della I, II, V, XIII Commissione*) (3251);

LONGO ed altri: « Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (*Parere della I, II, V, VI e XIII Commissione*) (444);

DE MARIA e DE PASCALIS: « Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali » (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*) (1483);

ROMANO e NICOLAZZI: « Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale » (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*) (2908).

Ad inizio di seduta l'onorevole Di Mauro fa presente di aver ricevuto da parte di categorie dei medici interessati al provvedimento la richiesta di essere ricevuti dalla Commissione per poter esporre alcune loro esigenze.

Il Presidente fa rilevare come la richiesta non possa essere accolta ostandovi il regolamento, ciò non toglie che singoli membri della commissione possano sentire i richiedenti; l'onorevole Messinetti chiede che la seduta sia sospesa non appena inizierà la seduta dell'Assemblea. Il Presidente assicura che la seduta sarà sospesa quando i lavori dell'Assemblea lo esigeranno.

Continuando l'esame degli articoli del provvedimento in discussione l'onorevole Morelli illustra un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 37, il quale propone una suddivisione generale del personale ospedaliero rinviando la classificazione più dettagliata alle piante organiche, e ciò per evitare una casistica che potrebbe non rispondere alla realtà.

L'onorevole Barba illustra un emendamento sostitutivo del primo comma di carattere formale, il quale tra l'altro inserisce nel personale ospedaliero quello ausiliario e chiarisce che il personale sanitario è costituito dai medici e dai farmacisti; altro emendamento formale illustra l'onorevole Tantalo, il quale spiega che trattasi di una precisazione tecnica; l'onorevole Palazzeschi illustra un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole « esecutivo e di assistenza religiosa » con le parole « e dei servizi generali ». Tiene a precisare che nel proporre l'emendamento non è stato spinto né da mancanza di riguardo nei confronti dei ministri del culto, né da intolleranza religiosa, ma dalla considerazione che i ministri

di culto non possono far parte del personale sanitario; inoltre intende assicurare a tutti gli ammalati la più ampia libertà religiosa; analogo emendamento illustra l'onorevole De Lorenzo, il quale precisa che la soppressione da lui proposta del riferimento all'assistenza religiosa non vuole significare l'eliminazione dagli ospedali dei ministri del culto, che tanti compiti importanti svolgono, ma che non si possono considerare tali ministri personale ospedaliero dal momento che non possono essere inquadrati come il restante personale; l'onorevole Morelli illustra un emendamento Abbruzzese tendente ad aggiungere al secondo comma fra il personale sanitario il personale ausiliario e di assistenza, facendo presente come molte volte questo personale è sottoposto agli stessi rischi del restante personale sanitario.

L'onorevole Barba illustra un emendamento sostitutivo del secondo comma tendente a classificare il personale ausiliario; l'onorevole Tantalò propone ed illustra un emendamento al quarto comma tendente a classificare il personale amministrativo, l'onorevole Morelli propone una sostituzione del quinto comma per meglio specificare il personale dei servizi generali; in relazione alla proposta depressiva del primo comma l'onorevole De Lorenzo illustra un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma con il quale si stabilisce che il personale di assistenza religiosa, pur facendo carico al bilancio dell'ente ospedaliero, non rientra fra il personale ospedaliero.

L'onorevole Palazzeschi illustra un emendamento sostitutivo al sesto comma in relazione alla proposta soppressione del primo comma richiamandosi alle considerazioni già fatte. Altro emendamento sostitutivo al sesto comma illustra l'onorevole Usvardi. Posto ai voti l'emendamento sostitutivo Morelli non è accolto; non sono parimenti accolti gli emendamenti Palazzeschi, Capua-De Lorenzo e Abbruzzese, mentre l'emendamento De Lorenzo sostitutivo del sesto comma è ritirato; sono accolti invece gli emendamenti Barba-Usvardi e Tantalò.

A seguito delle modifiche apportate l'articolo 37 risulta approvato nel seguente testo:

#### ART. 37.

« Il personale degli enti ospedalieri è costituito dal personale sanitario, amministrativo, tecnico, ausiliario, esecutivo e di assistenza religiosa.

Il personale sanitario è costituito dai medici e dai farmacisti.

Il personale amministrativo è costituito dal segretario generale o direttore amministrativo, dal personale dirigente, di concetto e d'ordine.

Il personale ausiliario è costituito dalle ostetriche, dalle assistenti sanitarie visitatrici, dagli infermieri professionali, dalle vigilatrici dell'infanzia, dalle assistenti sociali, dai fisiochinesiterapisti, dai dietisti, dagli infermieri generici e dalle puericultrici.

Il personale tecnico è costituito dai tecnici specializzati per i laboratori di indagine e diagnosi e di terapie speciali.

Il personale esecutivo è costituito dai portantini, del personale di cucina, pulizia, custodia e degli altri servizi similari.

Possono essere istituiti altri ruoli speciali di personale sanitario e tecnico con compiti direttivi e ausiliari in relazione alle reali esigenze dell'ente ospedaliero.

Il personale di assistenza religiosa è costituito da ministri del culto cattolico, per l'assistenza religiosa agli infermi di confessione cattolica. Gli infermi di altre confessioni hanno diritto all'assistenza dei ministri dei rispettivi culti ».

All'articolo 38 l'onorevole Morelli illustra un emendamento interamente sostitutivo, spiegando che trattasi di emendamento analogo ad altro presentato dall'onorevole Spinelli, dal quale però differisce su alcuni punti che mette in evidenza. In particolare propone che l'internato per i neolaureati sia limitato ad un anno prima dell'abilitazione con facoltà di un altro anno successivo a questa, che il numero dei posti per gli interni sia determinato dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità, che non vi sia un numero chiuso di tali posti al fine di evitare che sia preclusa a tutti i neolaureati la possibilità di fare l'internato, propone infine di rivalutare l'assegno per gli interni e di porlo a carico del fondo ospedaliero nonché di eliminare la decurtazione prevista per gli interni fruanti di borsa di studio. Il Ministro Mariotti chiarisce che il pericolo prospettato dall'onorevole Morelli di fatto non esiste, in quanto sulla base di calcoli fatti la possibilità di fare l'internato è assicurata a tutti, il relatore, dichiarandosi contrario all'emendamento conferma le osservazioni del Ministro; l'onorevole Capua fa rilevare l'illogicità del sistema che prevede da una parte l'obbligo per i neolaureati dell'internato e dall'altra la mancanza di una norma che subordini all'espletamento di tale obbligo il conseguimento dell'abilitazione. Il Ministro Mariotti fa presente che

la questione dell'abilitazione è di competenza del Ministero della pubblica istruzione e una norma quale quella auspicata dall'onorevole Capua non poteva, per ragioni di competenza, essere inclusa nella legge ospedaliera; assicura però che in sede di Consiglio dei Ministri è stato assunto l'impegno da parte di quel Ministro di predisporre un disegno di legge al riguardo.

Con l'osservazione del Ministro si trova concorde il relatore, il quale afferma anche che un riferimento all'internato non poteva essere omesso nella legge ospedaliera che, altrimenti, sarebbe stata carente. Sul problema dell'internato intervengono altresì gli onorevoli Di Mauro, il quale si preoccupa che la limitazione dei posti e dello stanziamento, fissato ad un miliardo, possano in avvenire ostacolare l'assolvimento dell'obbligo dell'internato; Scarpa, il quale dichiara che una legge di riforma di così vasta portata, quale è quella in discussione, è destinata a durare per lungo tempo sicché i calcoli prospettati dal Ministro potranno rivelarsi superati; Usvardi, il quale dichiara essere necessario stabilire l'obbligo dell'internato anche per adeguare la legislazione italiana a quella degli altri Paesi del Mercato comune e afferma di concordare col Ministro sulla questione della competenza a proporre la legge sull'abilitazione. Chiede che la legge stessa sia presentata al più presto. Il Ministro Mariotti conferma che i calcoli fatti assicurano ampiamente, nonostante i limiti, la possibilità per tutti i neo-laureati di assolvere all'obbligo dell'internato.

L'onorevole Usvardi propone di sopprimere nei vari commi la parola « medico » denominando neo-laureati « gli interni »; l'onorevole Fada mette in luce l'aspetto nuovo di questa riforma per quanto concerne i neo-laureati, ai quali, per la prima volta viene dato un compenso, rilevando tuttavia gli inconvenienti che potrebbero derivare dall'approvazione del terzo comma nel testo governativo, il quale fa cadere la responsabilità per gli atti compiuti dai neo-laureati sul direttore della clinica od il primario: ciò non è accettabile su un piano giuridico in quanto la responsabilità penale è personale e non è delegabile; propone in tal senso un emendamento sostitutivo al primo comma e uno soppressivo al terzo; propone altresì la soppressione al primo comma (in riferimento agli ospedali mutualistici proposta anche dagli onorevoli Barba e Usvardi); a questi emendamenti si dichiara favorevole il relatore. L'onorevole Barba propone di elevare al triplo dei posti di assistente il numero dei po-

sti di interno; l'onorevole De Lorenzo sempre al secondo comma, propone di sostituire il Consiglio di amministrazione col comitato sanitario regionale nella determinazione del numero dei posti degli interni; al quarto comma l'onorevole Capua propone che il certificato di compiuto tirocinio sia rilasciato dal Presidente dell'ente ospedaliero presso il quale il neo-laureato ha compiuto il tirocinio stesso. L'onorevole Barba chiarisce che, quando il tirocinio è compiuto presso una clinica universitaria il certificato non può essere rilasciato che dal rettore e per questo il testo governativo prevede l'alternatività, propone comunque di aggiungere la parola « rispettivamente ». L'onorevole De Lorenzo all'ultimo comma propone di sopprimere il riferimento al limite massimo della spesa al fine di non precludere a tutti i neo-laureati la possibilità dell'internato. Il relatore e il ministro si dichiarano favorevoli. Posti ai voti i vari emendamenti sono respinti gli emendamenti Morelli, per le parti non assorbite o ritirate, e Capua al primo comma, Capua, al secondo comma, al quale si era associato anche l'onorevole Scarpa, mentre sono approvati gli emendamenti Usvardi-Barba sulla soppressione della parola « medico », Fada, aggiuntivo del primo comma, Barba-Usvardi sostitutivo al terzo comma e Fada soppressivo al terzo comma, è approvata altresì la soppressione al primo comma del riferimento agli ospedali mutualistici proposta dagli onorevoli Fada e Barba e all'ultimo comma del riferimento al limite di spesa proposta dall'onorevole Capua e dal relatore; sono dichiarati decaduti gli emendamenti Spinelli e Magri.

A seguito delle modifiche apportate l'articolo 38 è approvato nel seguente testo:

#### ART. 38.

« I laureati in medicina e chirurgia non abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a compiere un tirocinio di un anno in qualità di interno presso le cliniche e gli istituti clinici universitari, gli ospedali regionali e gli altri ospedali dipendenti da enti ospedalieri riconosciuti idonei all'insegnamento con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con quello per la pubblica istruzione.

Durante il tirocinio i laureati in medicina e chirurgia non abilitati sono autorizzati ad esercitare le attività medico-chirurgiche necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione tecnico professionale sotto il diretto controllo del personale di ruolo delle cliniche o dei primari ospedalieri.

Il numero dei posti di interno deve essere determinato dal consiglio di amministrazione per ciascuno degli ospedali di cui al precedente comma e non deve essere superiore al triplo dei posti di assistente. Per l'istituzione di posti di interno nelle cliniche si applicano le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Gli interni non hanno alcun rapporto di impiego e osservano gli orari fissati per gli assistenti. Il tirocinio deve essere svolto per almeno quattro mesi in medicina e tre mesi rispettivamente in chirurgia e ostetricia.

Il certificato del compiuto tirocinio è rilasciato dal Rettore dell'università sentiti i direttori di clinica o, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero o dell'ospedale in cui viene compiuto il tirocinio, sentito il direttore sanitario.

Gli interni che compiono il tirocinio negli ospedali indicati nel primo comma hanno diritto al vitto gratuito a carico dell'ente ospedaliero e ad un assegno mensile corrisposto dall'ente ospedaliero che sarà fissata nel decreto delegato previsto dall'articolo 39 e che non potrà superare un terzo dello stipendio minimo attribuito all'assistente di ruolo.

Le spese per il pagamento degli assegni possono essere sostenute fino ad un massimo del 65 per cento dallo Stato che vi provvede con il fondo nazionale ospedaliero previsto dall'articolo 31, restando la rimanente parte a carico dell'ente ospedaliero presso il quale viene compiuto il tirocinio.

Non hanno diritto all'assegno gli interni che godano di borse di studio di importo pari o superiore. Se la borsa di studio è di importo inferiore si fa luogo soltanto al pagamento della differenza ».

*La seduta, sospesa alle 11,40, riprende alle 16.*

L'onorevole Palazzeschi illustra un articolo aggiuntivo 38-bis concernente gli allievi delle scuole per infermieri e tecnici che compiono il tirocinio nell'ospedale affermando che per ragioni di equità anche a questi deve essere dato, come ai sanitari interni, il vitto, nonché un compenso mensile. All'emendamento si dichiarano contrari sia il Ministro che il relatore. Posto ai voti l'articolo aggiuntivo è respinto.

All'articolo 39 l'onorevole Palazzeschi illustra un emendamento interamente sostitutivo, tendente a limitare al solo ordinamento interno degli ospedali i decreti delegati, spe-

cificando che affidare al Governo la regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale ospedaliero significa mortificare la funzione del sindacato e l'autonomia contrattuale delle categorie. Il principio da lui sostenuto, a suo avviso, è condiviso dalla Commissione lavoro nel suo parere, e di conseguenza propone anche di modificare il titolo. Un emendamento allo stesso articolo illustra l'onorevole Capua, il quale propone di affidare alla legge ordinaria la regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale, sostenendo che, dal momento che è prevista per l'emanazione dei decreti delegati, la previa audizione di una Commissione interparlamentare, tanto vale affidare la materia alla legge; l'onorevole Cattaneo Petrini Giannina propone una diversa nomina della Commissione parlamentare consultiva e l'aggiunta dei rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere fra gli organi il cui parere deve essere sentito. L'onorevole Barba illustra un emendamento tendente a stralciare dalle norme delegate il trattamento economico; l'onorevole Scarpa propone ed illustra un emendamento finale col quale si aggiungono le parole: « fatte salve le competenze della Regione ». Posti ai voti sono respinti gli emendamenti Abbruzzese, Palazzeschi, Capua e Scarpa; sono approvati la seconda parte dell'emendamento Cattaneo Petrini Giannina e l'emendamento soppressivo Barba-Usvardi; sono dichiarati decaduti gli emendamenti Spinelli. A seguito delle modifiche apportate l'articolo 39 è approvato nel seguente testo:

#### ART. 39.

« Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare di 10 senatori e di 10 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate e dei rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
- 2) stato giuridico del personale dipendente da enti ospedalieri ».

All'articolo 40 il Presidente dichiara precluso un emendamento soppressivo proposto dagli onorevoli Capua e De Lorenzo.

L'articolo è quindi approvato nel testo governativo:

ART. 40.

*(Principi e criteri direttivi per l'ordinamento dei servizi ospedalieri).*

Le norme delegate di cui all'articolo 39 concernenti l'ordinamento interno dei servizi dovranno disciplinare:

a) l'ammissione e dimissione degli infermi ispirandosi al principio della obbligatorietà del ricovero nel caso in cui ne sia accertata la necessità e della possibilità di ricorso da parte dell'infermo;

b) il rapporto numerico tra il personale sanitario e i posti-letto ispirandosi al principio che sia assicurata una adeguata e continua assistenza in relazione alla categoria ed al tipo di ospedale;

c) l'organizzazione e ripartizione dei servizi ospedalieri, ispirandosi al principio del migliore soddisfacimento delle esigenze della cura e delle nuove funzioni medico-sociali attribuite agli ospedali ed alle necessità di assicurare la direzione, il coordinamento ed il controllo dei servizi e di ogni altra attività ospedaliera.

All'articolo 41 l'onorevole Palazzeschi illustra un emendamento tendente a stabilire che il rapporto di lavoro del personale ospedaliero sia regolato esclusivamente su base contrattuale ad ogni livello, di conseguenza propone anche di modificare il titolo.

L'onorevole Cattaneo propone di sostituire la parola « previste » con la parola « consentite »; l'onorevole Barba propone un emendamento sostitutivo al numero 1 che consenta il trasferimento di primari da uno ad altro ospedale di pari categoria per chiamata diretta e insieme all'onorevole Usvardi un emendamento aggiuntivo allo stesso numero che consente le convenzioni con gli ordini religiosi per il personale esecutivo e ausiliario, nonché un emendamento aggiuntivo numero 3, che detta principi generali sul trattamento economico.

Sull'emendamento Palazzeschi il relatore si dichiara contrario e così il Ministro, il quale fa presente che gli ospedali diventano per questa legge enti pubblici: pertanto non si può concepire un trattamento diverso da ospedale ad ospedale, l'onorevole Scarpa replica sostenendo che tale pericolo in realtà non esiste, in quanto la diversità di tratta-

mento riguarda solo le diverse categorie di dipendenti.

All'emendamento Cattaneo Petrini si dichiarano favorevoli il relatore e l'onorevole Usvardi. Sull'emendamento sostitutivo Barba al numero 1 l'onorevole Lattanzio dichiara che il problema non è nuovo, ma è tuttora aperto e pertanto desidera non esprimere il proprio parere; sullo stesso emendamento si dichiarano invece contrari il Ministro e gli onorevoli Di Mauro e Capua.

All'emendamento aggiuntivo dello stesso onorevole Barba il Ministro e il relatore si dichiarano favorevoli facendo presente che in sostanza si tratta solo di codificare una realtà esistente.

Sul problema dell'inclusione delle norme delegate del trattamento economico la discussione si svolge sulla base dell'emendamento Barba soppressivo al punto 2 e di un emendamento aggiuntivo dello stesso proponente. Intervengono l'onorevole Usvardi, il quale sostiene che la formulazione del testo governativo è conseguente all'impostazione generale della legge che fa dell'ospedale un ente pubblico; l'onorevole Scarpa, il quale afferma che lo stato giuridico del personale ospedaliero deve essere determinato con legge delegata e in tal senso presenta un emendamento; il Ministro Mariotti il quale afferma che le trattative per il trattamento economico si svolgono su base privata, mentre la regolamentazione dello stato giuridico deve avere un carattere pubblico; il relatore è d'accordo con il Ministro. Posti ai voti sono respinti gli emendamenti Palazzeschi; sono accolti l'emendamento Cattaneo Petrini Giannina e gli emendamenti Barba aggiuntivo del numero 1 e del numero 3; l'onorevole Barba ritira quello sostitutivo del numero 1 e Scarpa quello sostitutivo del numero 2. È altresì respinto un emendamento soppressivo al numero 1 presentato dall'onorevole Capua. Sono dichiarati decaduti gli emendamenti Spinelli.

A seguito delle modifiche apportate l'articolo 41 risulta approvato nel seguente testo:

ART. 41.

« Le norme delegate di cui all'articolo 39 concernenti l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dagli enti ospedalieri dovranno stabilire la disciplina fondamentale del rapporto di impiego, ispirandosi ai seguenti principi:

1) che le assunzioni devono aver luogo esclusivamente per pubblico concorso nel limite delle piante organiche; deroghe alle as-

sunzioni per pubblico concorso possono essere consentite solo per speciali categorie del personale esecutivo. Resta la facoltà dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per coprire temporaneamente i posti di ruolo di particolari categorie di personale infermieristico ed esecutivo;

2) che lo stato giuridico, le attribuzioni e il trattamento economico siano regolati con criteri di uniformità e in conformità dei principi delle leggi vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego; ad esse dovrà adeguarsi il regolamento del personale di ciascun ente ospedaliero;

3) che il trattamento economico costituito dallo stipendio e dai compensi per lavoro straordinario sia fissato su base nazionale per categoria con contratto collettivo rinnovabile di norma ogni tre anni.

In ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale già in servizio ».

Prima di passare all'esame dell'articolo 42 l'onorevole Bartole chiede al Ministro che nelle norme delegate sia prevista la regolamentazione del personale delle farmacie istituendo anche un tirocinio per farmacisti. Il Ministro assicura.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

## CONVOCAZIONI

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 16 marzo, ore 8.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);

Bozzi ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);

GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744);

— Relatore: Martuscelli — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Parere sul disegno di legge:*

Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (3669) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Manironi.

### VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 16 marzo, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro (3256) — Relatore: Patrini — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatore GIGLIOTTI ed altri: Modificazioni al testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e applicazione delle maggiorazioni e delle indennità a favore ed a carico degli Enti locali (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3377) — Relatore: Azzaro — (*Parere della IV e della V Commissione*).

*Discussione dei disegni di legge:*

Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di Enti locali (3687) — Relatore: Usvardi — (*Parere della II, della IV, della V e della IX Commissione*);

Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti della industria tessile a scarico

di materie prime temporaneamente importate (3697) — Relatore: Bassi — (*Parere della XII Commissione*);

Adeguamento dei limiti di valore previsti dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'amministrazione stessa (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3782) — Relatore: Silvestri;

Riorganizzazione del Dopolavoro dei monopoli di Stato (2889) — Relatore: Turnaturi — (*Parere della V Commissione*).

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

**Giovedì 16 marzo, ore 9.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3528).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate (3439) — (*Parere della V Commissione*);

COVELLI: Modifica dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate (92) — (*Parere della V Commissione*);

MICHELINI ed altri: Estensione delle norme della legge 27 giugno 1961, n. 550, agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità (1100) — (*Parere della V e VI Commissione*);

ROSSI PAOLO: Modificazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio militare comunque prestato dagli appartenenti alle Forze armate (1402) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Buffone.

*Esame della proposta di legge:*

LEONE RAFFAELE ed altri: Norme per la sistemazione del personale delle categorie del congedo dell'Aeronautica militare trattenuto in servizio per esigenze particolari (1905) — Relatore: Fornale — (*Parere della V Commissione*).

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

**Giovedì 16 marzo, ore 9.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

Senatori ZANNIER e GENCO: Modifica dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, riguardante l'istituzione dell'albo nazionale dei costruttori (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3904) — Relatore: Alessandrini.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

**Giovedì 16 marzo, ore 9.**

IN SEDE REFERENTE.

*Esame delle proposte di legge:*

SULOTTO ed altri: Validità dei contributi figurativi della pensione di anzianità INPS (2697);

BONAITI e CALVETTI: Modifica dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sulla pensione di anzianità a carico dell'INPS (2735);

SERVADEI: Valutazione dei periodi di servizio militare ai fini del diritto alla pensione di anzianità a carico dell'INPS (3041);

SERVELLO ed altri: Modifica dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, agli effetti del riconoscimento del periodo di contribuzione figurativa obbligatoria per il servizio militare di cui agli articoli 56 e 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e agli articoli 7 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 (3058);

SERVELLO ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in materia di assicurazione obbligatoria (3060);

BORRA e BIANCHI FORTUNATO: Validità dei periodi coperti dai contributi figurativi ai fini della pensione di anzianità prevista dalla legge n. 903 del 21 luglio 1965 (3097);

GIRTI ed altri: Norma integrativa dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, in materia di pensioni della previdenza sociale (3223);

— Relatore: Bianchi Fortunato.

#### **XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Igiene e Sanità)

**Giovedì 16 marzo, ore 9.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (3251) — (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*);

LONGO ed altri: Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario (444) — (*Parere della I, II, V, VI e XIII Commissione*);

DE MARIA e DE PASCALIS: Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali (1483) — (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*);

ROMANO e NICOLAZZI: Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale (2908) — (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*);

— Relatore: Lattanzio.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 22,30.*